PROCEDURA APERTA – GARA 08-2026

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: "Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi".

PREMESSE

Con decisione di contrarre di pari data, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di indire una procedura aperta finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., con un unico operatore economico, per ogni lotto individuato nel § 3.1 del presente disciplinare.

Come puntualmente rappresentato nel § 3.1, la presente procedura aperta è stata suddivisa in 3 (tre) lotti funzionali.

Il criterio di aggiudicazione di ogni lotto è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento di affidamento di ogni lotto è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, co. 4 e 5, dell'Allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, anche: "Codice").

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH4].

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili sono quelli adottati con Decreto Ministeriale del 05.08.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade).

La procedura è espletata digitalmente mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (→ di seguito solo "PAD"), all'interno delle "RDO online" (→ di seguito RDO) relative alla medesima procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di trasparenza, si rinvia alla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale (https://www.fvgstrade.it/).

Trattandosi di affidamenti – mediante Accordi Quadro – per lavori connessi alla pavimentazione della rete stradale in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., i cui singoli interventi non possono essere puntualmente individuati nella fase di avvio dell'iniziativa, il presente disciplinare ha lo scopo di delineare – nel rispetto della durata massima e degli importi previsti in sede di gara – specifiche tecniche, clausole, termini e condizioni da applicarsi per la stipula dei singoli futuri contratti che daranno attuazione agli accordi stessi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nonché di annullare o revocare il bando e il presente disciplinare di gara per motivate ragioni di interesse pubblico, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del codice civile.

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015

Prot. GEN-PRINT-2026-2548-P Data 26/11/2026

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;

  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;

  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

PUNTI DI CONTATTO	
Denominazione S.A.	Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sito istituzionale	https://www.fvgstrade.it/
Indirizzo della sede legale	Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 Trieste
Codice Fiscale	01133800324
Piattaforma di e-Procurement	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it
U.O. Gare e Contratti	gare.contratti@fvgs.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO			
Lotto	Oggetto	R.U.P.	e-mail
1	Lotto 1 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Pordenone.	dott. Denni Montanari	denni.montanari@fvgs.it
2	Lotto 2 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati		

	bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.		
3	Lotto 3 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Udine.		

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Per ogni lotto: schema di Accordo Quadro e schema di Contratto Attuativo;
4) Per ogni lotto:
   - Elenco Strade e Corografia;
   - C.S.A. NG;
   - C.S.A. NT;
   - Elenco Prezzi;
   - Analisi Prezzi;
   - Relazione CAM;
5) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
6) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
7) Allegato A.3) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
8) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;
9) Allegato A.5) Modello - Dichiarazioni previste dall'art. 102, co. 1, lett. b) e lett. c), e dall'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023;
10) Allegato E.1) Modello – Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica;
11) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
12) Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico.

Sulla base delle caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro e delle evidenze storiche relative ad appalti analoghi della Stazione Appaltante, l'incidenza complessiva presunta dei costi della sicurezza è stimata nella misura del 3% dell'importo dell'Accordo Quadro, corrispondente a € 180.000,00 per il lotto 1, a € 225.000,00 per il lotto 2 e a € 135.000,00 per il lotto 3. Tale importo costituisce una stima preventiva riferita all'intera durata dell'Accordo Quadro e rappresenta un parametro complessivo di riferimento per la determinazione dei costi della sicurezza nell'ambito dei singoli contratti attuativi. Esso non deve intendersi, tuttavia, quale predeterminazione forfettaria dei costi della sicurezza riferibili a ciascun intervento. Le misure di sicurezza e i relativi costi saranno specificamente individuati in relazione alle caratteristiche, alle lavorazioni, ai rischi e alle interferenze propri di ciascun contratto attuativo. Per ciascun contratto attuativo, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) provvederà infatti alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi degli artt. 91, co. 1, lett. a), e 100 del d.lgs. 81/2008. Il PSC costituirà parte integrante della documentazione del contratto attuativo e recherà la stima analitica dei costi della sicurezza relativa allo specifico intervento, determinata in conformità al d.lgs. 81/2008 e, in particolare, all'Allegato XV. I costi della sicurezza così determinati non sono soggetti a ribasso e saranno contabilizzati nell'ambito del relativo contratto attuativo secondo le disposizioni della documentazione contrattuale e della normativa vigente.

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie. La documentazione completa è disponibile sulla PAD nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della RDO di ogni lotto.

Ai fini della partecipazione non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dalla Stazione Appaltante presso l'area oggetto dell'appalto.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. INFORMAZIONI GENERALI

L'Accordo Quadro di ogni lotto disciplina in modo puntuale le specifiche tecniche e gli aspetti normativi e contrattuali che regolano l'esecuzione dell'appalto da parte dell'operatore economico aggiudicatario, in conformità ai singoli contratti attuativi che verranno di volta in volta disposti dalla Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non comportano alcun obbligo, né costituiscono fonte di vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Aggiudicatario. Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula dei contratti attuativi, escludendo qualsiasi diritto o pretesa da parte dell'Aggiudicatario in tal senso.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario assume l'obbligo irrevocabile nei confronti della Stazione Appaltante di eseguire i lavori nel corso del periodo di validità e nei limiti del valore massimo dell'Accordo Quadro del singolo lotto, comprensivo dell'opzione di cui al § 3.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 59, co. 5-bis, del Codice.

Le modalità e la natura delle lavorazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente illustrate nel Capitolato Speciale d'Appalto messo a disposizione dei concorrenti.

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura di gara è finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro, per ciascun lotto, avente ad oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nonché il ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi. L'affidamento delle singole prestazioni avverrà mediante la stipula di specifici contratti attuativi, secondo le modalità previste dall'Accordo stesso.

Gli importi posti a base di gara sono stati stimati sulla base dei fabbisogni individuati dalla Stazione Appaltante, tenendo conto del numero e del valore degli interventi previsti nel periodo di validità dell'Accordo Quadro. La stima ha assunto come riferimento l'andamento degli importi posti a base delle procedure indette per analoghi interventi nei tre anni precedenti. Essa ha altresì considerato la fluttuazione dei costi dell'energia e dei prodotti petroliferi, tra cui il bitume, connessa ai fattori di instabilità geopolitica. Gli importi così determinati sono coerenti con le risorse finanziarie che si prevede possano essere stanziate nel periodo di riferimento. La diversa entità degli importi dei tre lotti riflette i differenti fabbisogni manutentivi rilevati per ciascun Centro di Manutenzione.

I contratti attuativi potranno riguardare anche interventi assegnati ai sensi dell'art. 5, co. 12 e 13, della L.R. 24/2021, concernenti opere di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso delle

strade comunali. Tali interventi saranno eseguiti previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i Comuni interessati e saranno ricondotti al lotto nel cui perimetro, come individuato dalla specifica corografia, è ubicata la strada comunale oggetto dei lavori.

La presente procedura aperta è stata suddivisa in distinti lotti funzionali, in conformità all'art. 58 del Codice.

LOTTO 1	
Oggetto: Lotto 1 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Pordenone.	
CUI: L01133800324202600005	CIG: BDFA961A4D
CPV: 45233223-8	Codice ATECO: 42.11.00
R.d.O.: rfq_136689	Codice: PN26PX041
Importo dell'Accordo Quadro	€ 6.000.000,00
Costi della manodopera stimati	€ 480.000,00
Costi della sicurezza stimati	€ 180.000,00

***

LOTTO 2	
Oggetto: Lotto 2 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.	
CUI: L01133800324202600006	CIG: BDFA962B20
CPV: 45233223-8	Codice ATECO: 42.11.00
R.d.O.: rfq_136812	Codice: TS26PX043
Importo dell'Accordo Quadro	€ 7.500.000,00
Costi della manodopera stimati	€ 600.000,00
Costi della sicurezza stimati	€ 225.000,00

***

LOTTO 3	
Oggetto: Lotto 3 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Udine.	
CUI: L01133800324202600007	CIG: BDFA963BF3
CPV: 45233223-8	Codice ATECO: 42.11.00
R.d.O.: rfq_136813	Codice: UD26PX042
Importo dell'Accordo Quadro	€ 4.500.000,00
Costi della manodopera stimati	€ 360.000,00
Costi della sicurezza stimati	€ 135.000,00

La peculiare configurazione dell'Accordo Quadro, destinato a disciplinare interventi manutentivi futuri non puntualmente individuabili a priori, non consente, in questa fase, di determinare con esattezza né i costi della manodopera né gli oneri connessi all'attuazione dei piani di sicurezza, in quanto l'entità e le caratteristiche dei lavori da eseguire non sono ancora definite. Tali importi sono stati pertanto stimati sulla base di valori desunti da precedenti interventi analoghi. La loro esatta quantificazione sarà effettuata in sede di stipulazione di ciascun contratto attuativo, in relazione agli interventi concretamente affidati, mediante il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Quadro di incidenza della manodopera.

3.2 OPZIONI E VALORE MASSIMO

Per ogni lotto, in conformità all'art. 120, co. 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può

imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni tecniche ed economiche. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore complessivo del procedimento è pari a € 21.600.000,00 (contributi di legge ed IVA esclusi). Il valore massimo di ogni singolo lotto è rappresentato nella tabella che segue:

lotto	importo A.Q.	opzione art. 120, co. 9	valore massimo
1	€ 6.000.000,00	€ 1.200.000,00	€ 7.200.000,00
2	€ 7.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 9.000.000,00
3	€ 4.500.000,00	€ 900.000,00	€ 5.400.000,00

Gli importi massimi stimati, come sopra indicati, devono intendersi al netto dell'IVA, nonché di altre imposte e contributi di legge.

I medesimi importi sono, invece, comprensivi della stima dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza.

Gli importi riconosciuti a titolo di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e del § 3.11 del presente disciplinare non concorrono al raggiungimento dell'importo massimo e trovano copertura nelle somme a disposizione del quadro economico, ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice e dell'art. 15 dell'Allegato II.2-bis.

3.3 DIVIETO DI AGGIUDICAZIONE PLURIMA

Ai sensi dell'art. 58, co. 4, del Codice, a un medesimo operatore economico, singolarmente o quale componente di un raggruppamento temporaneo, consorzio, rete di imprese o altra forma aggregativa, non può essere aggiudicato più di un lotto tra quelli oggetto della presente procedura. Il divieto si applica anche quando lo stesso operatore economico presenti offerte per lotti distinti in qualità di mandatario o mandante in raggruppamenti o consorzi diversamente composti o ripartiti. Si applica altresì agli operatori economici che si trovino in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La limitazione è disposta per ragioni connesse alle caratteristiche della gara, all'efficienza della prestazione e al relativo mercato. I tre lotti corrispondono infatti ai Centri di Manutenzione di Pordenone, di Trieste e Gorizia e di Udine, che operano in parallelo sulla rete stradale in gestione alla Società. I contratti attuativi dei diversi lotti possono richiedere l'esecuzione contemporanea di interventi, concentrati nei periodi idonei alla stesa dei conglomerati bituminosi. La durata contenuta dell'Accordo Quadro concentra inoltre l'esecuzione dei contratti attuativi dei tre lotti in un arco temporale ristretto, rendendo ancora più rilevante la contemporaneità degli interventi. L'affidamento di più lotti a un solo operatore accentrerebbe in un'unica organizzazione squadre, mezzi d'opera e approvvigionamento dei materiali, con il rischio concreto di ritardi e di interventi non simultanei. La limitazione evita inoltre che il mercato sia presidiato da un solo operatore per l'intera durata degli accordi.

Qualora, all'esito del sub-procedimento previsto dall'articolo 110 del Codice, un medesimo concorrente risulti collocato al primo posto in più di una graduatoria, l'aggiudicazione è disposta in suo favore per il lotto nel quale ha conseguito (1) il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità del punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta (2) per il lotto di importo maggiore. In caso di ulteriore parità, saranno tenuti in considerazione (3) i punteggi ottenuti dai concorrenti che seguono in graduatoria e, in ultimo, (4) il minore costo complessivo per la Stazione Appaltante alla luce dei ribassi offerti dai concorrenti successivi. Per i restanti lotti si procede allo scorrimento delle rispettive graduatorie.

3.4 DURATA, TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

La durata dell'Accordo Quadro relativo a ciascun lotto è fissata in 18 (diciotto) mesi, a far data dal giorno successivo alla sottoscrizione dell'Accordo stesso. Si considera come durata dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può formalizzare i contratti attuativi con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante fino alla scadenza dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro relativo a ciascun lotto si considererà comunque concluso nel momento in cui siano stati stipulati contratti attuativi per un importo complessivo pari al massimo previsto dall'Accordo stesso. Allo stesso modo, al termine del periodo di durata, l'Accordo Quadro cesserà anche se non sarà stato raggiunto l'importo massimo previsto; in tal caso, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretese di alcun genere, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Non è previsto un importo minimo garantito.

Alla scadenza, l'Accordo Quadro perderà efficacia, anche nel caso in cui non sia stata affidata alcuna prestazione durante la sua validità.

Il termine previsto per l'esecuzione dei lavori relativi al singolo intervento sarà specificato all'interno del contratto attuativo e avrà inizio dal giorno successivo alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Si informa che, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dell'appalto può avere inizio, per ragioni motivate, anche prima della stipulazione del contratto attuativo. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula qualora ricorrano le condizioni di urgenza previste dall'art. 17, co. 9, del Codice.

Le penali sono determinate nella misura fissata dall'Accordo Quadro e dai singoli contratti attuativi.

3.5 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Con riferimento a ciascun contratto attuativo, ai sensi dell'art. 126, co. 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è riconosciuto un premio di accelerazione laddove l'esecuzione dei lavori venga ultimata in anticipo rispetto al termine contrattualmente fissato o, in caso di legittima proroga, rispetto al termine prorogato.

L'importo del premio di accelerazione è determinato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", in funzione del numero dei giorni di anticipo e in proporzione all'importo complessivo del contratto attuativo. Tale importo è calcolato sulla base delle seguenti soglie prestazionali progressive: per i primi dieci giorni di anticipo il premio è determinato applicando una misura giornaliera pari allo 0,1‰ dell'ammontare netto contrattuale; oltre il decimo giorno, la misura giornaliera è pari allo 0,05‰ per ogni giorno d'anticipo. In ogni caso, il premio di accelerazione non può superare complessivamente lo 0,5% dell'ammontare netto del contratto attuativo.

Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della positiva emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, a condizione che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in conformità alle obbligazioni assunte e che siano state garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

3.6 COSTI DELLA MANODOPERA - INDICAZIONE CCNL APPLICABILI

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 41, co. 13, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera. La stima è stata effettuata con riferimento ai prezzari regionali vigenti, applicando le percentuali di incidenza della manodopera risultanti dalle istruzioni dei prezzari medesimi per le tipologie di lavorazioni previste nell'elenco prezzi dell'Accordo Quadro. Il valore stimato è pari all'8% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro. Considerata la natura programmatoria dell'Accordo Quadro, la stima ha carattere indicativo e sarà rideterminata analiticamente in sede di ciascun contratto attuativo, con riferimento alle lavorazioni effettivamente ordinate e alle relative quantità.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto di ogni lotto è il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative** (F012).

È facoltà degli operatori economici indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, previa formalizzazione della dichiarazione di equivalenza nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*].

Come stabilito dall'art. 3, co. 1, dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, dell'Allegato I.01 del Codice si considerano equivalenti al "*CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative*" i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015 e F018.

Al di fuori di tali ipotesi, l'equivalenza del diverso contratto collettivo indicato è oggetto di valutazione in relazione alle garanzie economiche e normative offerte, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice.

3.7 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'accordo quadro, in quanto contratto normativo, disciplina le condizioni dei successivi affidamenti senza comportare, di per sé, l'assunzione di obbligazioni di spesa in capo alla Stazione Appaltante. Le risorse finanziarie necessarie saranno individuate e impegnate in occasione dei singoli contratti attuativi, in relazione alle prestazioni di volta in volta affidate e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.

3.8 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), dell'Allegato I.7 del Codice, per ogni singolo contratto attuativo, il corrispettivo è determinato **a misura**, mediante applicazione del ribasso sull'elenco prezzi offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3.9 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore di ogni contratto attuativo è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori in via anticipata o d'urgenza.

L'erogazione di ogni anticipazione è subordinata alla costituzione di specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Le modalità di pagamento – compresi i pagamenti in acconto – sono regolate dagli artt. 36 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto di competenza, da ciascun contratto attuativo.

Ai sensi dell'art. 29, co. 10 e co. 11, del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i., nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori di ciascun contratto attuativo, il RUP verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall'art. 8, co. 10-bis, del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M. 143/2021).

3.11 REVISIONE PREZZI

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, la revisione dei prezzi opera con riferimento a ciascun contratto attuativo dell'Accordo Quadro, per tutta la durata della relativa esecuzione. La clausola si attiva quando si determina, in aumento o in diminuzione, una variazione del costo dei lavori, misurata mediante l'indice sintetico revisionale, superiore al 3% dell'importo complessivo del contratto attuativo quale risultante dalla relativa stipula. In tal caso è riconosciuto, in aumento o in diminuzione, un importo revisionale pari al 90% del valore eccedente la variazione del 3%, applicato alle sole lavorazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei lavori si utilizzano gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazioni (→ "indici TOL") di cui alla Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 743 del 30.03.2026 e pubblicati mensilmente dall'ISTAT. Per ciascuna rilevazione si considera l'ultimo valore degli indici TOL pubblicato dall'ISTAT alla data della rilevazione medesima.

In conformità all'art. 6, co. 1 e co. 2, lett. b), dell'Allegato II.2-bis, l'indice sintetico revisionale (→ "IS") è individuato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati, secondo i criteri e la formula di cui all'art. 4, co. 3 e co. 4, dell'Allegato II.2-bis. La scomposizione dell'importo dei lavori per TOL, i relativi pesi percentuali e il valore dell'indice sintetico sono riportati in ciascun contratto attuativo, secondo lo schema allegato alla documentazione di gara.

Il valore di riferimento per il calcolo della variazione dell'indice sintetico (→ "IS_{mo}") è quello relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, ossia, trattandosi di Accordo Quadro concluso con un unico operatore economico senza riapertura del confronto competitivo, al mese del provvedimento di aggiudicazione dell'Accordo Quadro di ciascun lotto, ancorché il contratto attuativo sia stipulato successivamente. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, co. 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per

l'aggiudicazione, come individuato dal medesimo Allegato I.3. Per ciascun indice TOL è assunto come valore base, posto uguale a 100, il valore relativo al mese così individuato.

La Stazione Appaltante monitora con cadenza mensile l'andamento degli indici TOL e dell'indice sintetico di ciascun Contratto Attuativo in esecuzione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il valore IS_{m0}, rapportata a quest'ultimo. Quando la variazione supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3%, la clausola è attivata automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte; il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e ne dà comunicazione al RUP e all'Appaltatore. La determinazione delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati a decorrere dalla data dell'accertamento.

Gli importi revisionali sono determinati e corrisposti secondo l'art. 5 e la metodologia della Tabella B dell'Allegato II.2-bis.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2-bis, del Codice e dell'art. 8 dell'Allegato II.2-bis, l'Appaltatore inserisce - nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice - clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, co. 2, del Codice e sono definite tenendo conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'art. 60 del Codice, delle specifiche prestazioni subaffidate e delle modalità di determinazione degli indici sintetici previste dall'Allegato II.2-bis. L'Appaltatore è responsabile della corretta attuazione di tale obbligo. Nei casi di pagamento diretto di cui all'art. 119, co. 11, del Codice, la determinazione e il pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati dalla Stazione Appaltante; negli altri casi vi provvede l'Appaltatore, secondo quanto previsto nel contratto di subappalto o nel subcontratto. Il contratto di subappalto privo della clausola di revisione dei prezzi conforme al presente punto non può essere autorizzato.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice.

In caso di partecipazione di operatore economico che abbia depositato domanda di accesso al concordato preventivo o sia stato ammesso al concordato con continuità aziendale, nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., ove transitoriamente applicabile, e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, nonché, ai sensi dell'art. 67, co. 3, del Codice, dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico inserisce, anche nel FVOE, la relazione che illustra le misure di *self-cleaning* adottate e indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute intempestive o insufficienti, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, co. 6, u.p. dell'Allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, per avere omesso di consegnare alla stazione appaltante di un precedente contratto la relazione di cui all'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice, si trovino nel periodo di dodici mesi di impossibilità di partecipazione previsto dal medesimo art. 1, co. 6.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Come requisito di idoneità professionale, il concorrente – e ogni componente di un O.E. plurisoggettivo - deve dichiarare di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia deve possedere, e dichiarare, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 100, co. 4, del Codice, ai fini della partecipazione alla procedura i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, nella categoria prevalente OG3 e, per il solo lotto 2, anche nella categoria scorporabile OS10, per le

classifiche indicate nella tabella che segue. La qualificazione è richiesta con riferimento al valore massimo di ciascun lotto, comprensivo dell'opzione di cui al § 3.2.

lotto	valore massimo (art. 14, co. 4 e 16, d.lgs. 36/2023)	SOA	Importo
1	€ 7.200.000,00	OG3 class. VI	€ 7.200.000,00
2	€ 9.000.000,00	OG3 class. VI	€ 8.820.000,00
		OS10 class. I	€ 180.000,00
3	€ 5.400.000,00	OG3 class. VI	€ 5.400.000,00

Gli operatori economici privi della qualificazione nella categoria OS10 possono partecipare al lotto 2 a condizione che i requisiti relativi a tale categoria siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente OG3 e che le lavorazioni della categoria OS10 siano, a pena di esclusione, oggetto di formale ed espressa dichiarazione di subappalto all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 119 del Codice.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'art. 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice. A titolo esemplificativo, il concorrente singolo qualificato nella categoria OG3 in classifica V (fino a € 5.165.000,00) può partecipare al lotto 3, posto che, per effetto dell'incremento di un quinto, la sua qualificazione si estende fino a € 6.198.000,00, importo superiore al valore massimo di tale lotto (€ 5.400.000,00). Per i lotti 1 e 2, i cui valori massimi sono pari a € 7.200.000,00 e a € 9.000.000,00, è invece necessaria la classifica VI.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di qualificazione accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente autorizza la Stazione Appaltante a verificare i dati tramite FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico). Presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo di cui all'art. 24 del Codice. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 INDICAZIONI SPECIFICHE PER R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del Codice ed i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) e h), del Codice, i requisiti di qualificazione richiesti – ai sensi dell'art. 100, co. 4, del Codice – per l'impresa singola devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio/aggregazione nel suo complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Per i lotti 1 e 3, nei quali è richiesta la sola categoria OG3, i raggruppamenti sono di tipo orizzontale. Per il lotto 2 sono ammessi raggruppamenti di tipo orizzontale, verticale e misto. Nel raggruppamento verticale uno o più componenti qualificati nella

categoria OS10 assumono le relative lavorazioni e gli altri componenti assumono quelle della categoria prevalente OG3. Nel raggruppamento misto anche le lavorazioni della categoria OG3 sono ripartite tra più componenti.

In sede di offerta il raggruppamento indica le categorie e le quote di lavori che ciascun componente si impegna a eseguire (art. 68, co. 2, del Codice). Ciascun componente deve essere qualificato per la categoria e per l'importo dei lavori che assume (art. 68, co. 11, del Codice e art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice). Se nessun componente è qualificato nella categoria OS10, si applica quanto previsto al § 6 per il subappalto delle relative lavorazioni: in tal caso i requisiti relativi a tale categoria sono posseduti dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente OG3.

L'incremento premiale del quinto della propria classifica - che si applica altresì a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara - opera nei limiti e alle condizioni dell'art. 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

La carenza *ab origine* del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori che la singola associata si è impegnata ad eseguire è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo nel suo insieme sia comunque in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione integrale dei lavori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso per il *sopravvenuto* venire meno di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

In conformità all'art. 67, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., la disciplina relativa alla qualificazione dei consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del medesimo Codice è la seguente:

- qualora il consorzio esegua l'appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate (→ sistema del "*cumulo alla rinfusa*");
- nel caso in cui il consorzio esegua l'appalto tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati soltanto da queste ultime in proprio oppure mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

6.3 QUALIFICAZIONE IN CASO DI OFFERTE PER PIÙ LOTTI

In caso di partecipazione a più lotti, considerato che ciascun concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, potrà aggiudicarsi un solo lotto, è sufficiente il possesso dell'attestazione SOA richiesta per il lotto di valore più elevato tra quelli per i quali presenta offerta.

Ad esempio, in caso di partecipazione a tutti i lotti, il concorrente deve essere qualificato nella categoria OG3 class. VI e nella categoria OS10 class. I, salvo il subappalto delle relative lavorazioni dichiarato in offerta.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, co. 4, del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la

prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Alla partecipazione dell'operatore economico che abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si applica l'art. 95 del medesimo codice.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3";

b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria. **Qualora l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta (cd "avvalimento premiale") il contratto deve essere inserito nell'offerta tecnica**.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante segnala all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui un Consorzio o un Consorzio Stabile rivesta il ruolo di ausiliaria - ai sensi dell'art. 67, co. 7, del Codice - possono formare oggetto di avvalimento esclusivamente i requisiti acquisiti e maturati direttamente dal medesimo consorzio. Tali requisiti devono essere specificamente indicati nell'attestazione di qualificazione SOA, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

8. SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, l'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi non possono essere ceduti, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali o la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del Codice, tutte le prestazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. L'indicazione riguarda l'intero oggetto contrattuale in quanto ciascuna prestazione, senza eccezione, è eseguita sulla piattaforma stradale o sulle relative pertinenze, in presenza di traffico veicolare e mediante impiego di cantieri mobili e segnaletica temporanea. Il divieto è disposto in ragione di tale caratteristica e dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nei cantieri mobili in sede stradale il rischio non deriva dalla singola lavorazione ma dalle interferenze, fra le squadre operanti e fra queste e i veicoli in

transito, e cresce in misura più che proporzionale al numero dei soggetti presenti: ogni ulteriore livello di subaffidamento moltiplica squadre, mezzi e attrezzature che si avvicendano sulla medesima tratta, in condizioni di visibilità e di spazio di manovra ridotti, e frammenta la catena di comando dalla quale dipendono il corretto posizionamento della segnaletica temporanea e la tempestiva sospensione delle attività in caso di pericolo.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'Appaltatore può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto attuativo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, riferita al singolo contratto attuativo e al relativo CIG, purché:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice, qualora l'Appaltatore faccia ricorso al subappalto, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, salva la diversa soglia indicata e motivata in sede di offerta. La presente disposizione non costituisce obbligo di ricorso al subappalto.

Ad eccezione delle ipotesi di impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuato mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, al momento dell'emissione di ciascun certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1, co. 53, della legge 190/2012, i sub-contraenti devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa *(white list)* istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

I subappaltatori privi di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III devono possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

Nei contratti di subappalto e nei sub-contratti devono essere previste clausole di revisione prezzi conformi all'art. 8 dell'Allegato II.2-bis. La revisione opera automaticamente al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 60, co. 2, lett. a), del Codice.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contraente per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto attuativo, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel

caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente dalle altre competenze nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l'Appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicato al paragrafo 3.6 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, il concorrente deve dichiarare di riservare, in caso di aggiudicazione e di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del/i contratto/i attuativo/i o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore ATECO delle costruzioni, caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, ai sensi dell'art. 1, co. 7, dell'Allegato II.3 del Codice, non è prevista la quota minima del 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile di cui all'art. 1, co. 4, del medesimo Allegato.

Il concorrente indica nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*] le modalità con le quali intende ottemperare agli impegni di cui sopra. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori economici componenti. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, l'impegno dev'essere assunto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

In considerazione della tipologia di intervento, che consiste nell'esecuzione di interventi manutentivi puntuali, attivati mediante singoli contratti attuativi, e non di una prestazione a carattere continuativo già eseguita da precedente appaltatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, non è prevista una clausola relativa al mantenimento della stabilità occupazionale.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198**, con attestazione di conformità rispetto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) devono impegnarsi, a pena di esclusione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla stipula** dell'Accordo Quadro**, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Si impegnano, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici di cui al precedente capoverso devono impegnarsi, a pena di esclusione**, a consegnare alla Stazione Appaltante, **entro 6 (sei) mesi dalla stipula** dell'Accordo Quadro**, la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/99 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla medesima legge** e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a proprio carico nel triennio

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. Si impegnano, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come stabilito dall'art. 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve dichiarare di aver assolto agli obblighi, in materia di lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, di cui alla legge 12.03.1999 n. 68.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è pari al 2% del valore complessivo di ciascun lotto e nel dettaglio:

Lotto	Importo Garanzia Provvisoria (2%)
Lotto 1 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Pordenone.	€ 144.000,00
Lotto 2 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia.	€ 180.000,00
Lotto 3 - Accordo Quadro per interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi gestiti dal Centro di Manutenzione di Udine.	€ 108.000,00

Tenuto conto che ciascun concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, non può aggiudicarsi più di un lotto, la garanzia è determinata con riferimento all'importo del lotto di valore più elevato tra quelli per i quali si presenta offerta. La garanzia deve comunque recare l'espressa indicazione di tutti i lotti per i quali è prestata.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata comprova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (art. 106, co. 2 e 3, del Codice).

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della S.A. al seguente link: https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true → servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il/i CIG relativi al/ai Lotto/i per cui l'operatore economico intende concorrere.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico deve, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.);

b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d), del Codice, al solo consorzio;

c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d. avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

e. prevedere espressamente:

   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

i. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;

ii. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto i).

iii. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui ai precedenti punti i) e ii) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

iv. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, nell'edizione in corso di validità. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate ai punti i), ii) e iii). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	BDFA961A4D	€ 220,00
2	BDFA962B20	€ 220,00
3	BDFA963BF3	€ 220,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE; in caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e si procede all'esclusione del concorrente in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere presentate unicamente in forma telematica per mezzo della PAD, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.12.2026.** Oltre detto termine l'offerta è inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. b), del Codice.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/05.

La presente procedura viene gestita mediante l'utilizzo delle seguenti RDO online:

- ✓ una RDO online avente nel corpo dell'oggetto la dicitura "Amministrativa" (e identificata, nel prosieguo, con il termine "RDO di Sola Qualifica") all'interno della quale deve essere inserita la documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione;
- ✓ tante RDO online quanti sono i lotti di cui si compone la procedura, all'interno delle quali devono essere inserite le offerte tecniche ed economiche relative ai singoli lotti.

La risposta alla procedura si intende completa solo con l'invio della risposta alla "RDO di Sola Qualifica" e con l'invio della risposta ad almeno una delle RDO online configurate per la raccolta delle offerte sui lotti. In caso di mancanza, la Stazione Appaltante ritiene incompleta la procedura e non prende in considerazione la documentazione trasmessa.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare di gara.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica";
- qualora l'operatore economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i modelli, in formato pdf, relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla PAD, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico o economico deve essere inserito nella "RDO di Sola Qualifica"; la Stazione Appaltante esclude il concorrente nel caso in cui tali dati consistano in aspetti tecnicamente e/o economicamente significativi e idonei a consentire di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dell'offerta.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla PAD. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla PAD potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla PAD, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla PAD, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all'indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione alla PAD.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla PAD a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare i parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di un tanto, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico, tramite la PAD, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla

situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- le dichiarazioni previste dall'art. 108, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto rese a corredo dell'offerta economica e, come tali, inerenti a elementi essenziali della stessa, la cui omissione comporta l'esclusione dalla procedura.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che devono renderle. Il soccorso istruttorio è attivato dalla Stazione Appaltante mediante l'apposita funzionalità "Chiarifica amministrativa" o, in alternativa, tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni né superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, co. 12, del Codice e dell'art. 30, co. 4, dell'Allegato II.12, i concorrenti (singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo) che possiedono in proprio i requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, possono cooptare – con specifica dichiarazione - altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. È fatto obbligo al concorrente di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'impresa cooptata e – mediante esibizione della certificazione SOA – che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da quest'ultima sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, il "Capitolato Speciale d'Appalto" e "l'Elenco prezzi unitari" - messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato - costituiscono

parte integrante ed essenziale del presente procedimento, dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi che saranno stipulati con l'aggiudicatario.

15. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area "*Mia Risposta*" della RDO online, deve essere utilizzata la funzionalità "*Intenzione di rispondere*" e selezionata la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Avviata la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "+", il comando "*Crea una nuova risposta DGUE*" permette successivamente all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione Appaltante.

Al termine della compilazione, mediante il comando "*Scarica*", è generato il documento in formato ".pdf".

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando "*Scegli il file*".

In caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, è necessario gestire l'"*Area Gestione Risposta*" per configurare la struttura del "Gruppo di Offerta", aggiungendo ulteriori operatori economici tramite la funzionalità "*Aggiungi Utente*".

L'operatore economico indica quindi la "*Denominazione sociale/Ragione sociale*" e l'indirizzo e-mail dell'operatore economico che intende far parte del "Gruppo di Offerta", e lo invita a partecipare alla RDO online per compilare il proprio DGUE. L'operatore economico invitato, se già registrato alla PAD, deve accedere con le proprie credenziali; in alternativa procede con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate devono essere ripetute, se necessario, per tutti i membri del "Gruppo di Offerta".

Gli operatori economici invitati a far parte del "Gruppo di Offerta" ricevono, all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un "Gruppo di Offerta". All'interno dell'e-mail di avviso è contenuto il *link* diretto per accedere alla PAD.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al "Gruppo di Offerta" e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento "*Istruzioni operative per la compilazione del DGUE*" consultabile all'interno dell'area "Allegati" della RDO online.

Ogni eventuale ulteriore dichiarazione integrativa e/o esplicativa rispetto al DGUE è inserita nella sezione "Area Allegati Generici" della Busta Amministrativa.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA "RDO DI SOLA QUALIFICA")

L'operatore economico inserisce sulla PAD, nella "RDO di Sola Qualifica", la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "**Allegato A.1**" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote e le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice e (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "**Allegato A.2**" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

In conformità a quanto illustrato nel documento denominato "*Relazione CAM*", il concorrente dichiara, in particolare, di ottemperare agli impegni previsti dal Decreto Ministeriale del 05.08.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23.08.2024 e in vigore dal 21.12.2024 (CAM Strade).

La dichiarazione - unica anche in caso di concorrente con identità plurisoggettiva - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "**Allegato A.3**" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3".

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

Si precisa che la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice, delle attività che intende o deve subappaltare indicando la relativa quota.

SUBAPPALTO – INDICAZIONE SOGLIA P.M.I.	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: dichiarazione sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Nell'ipotesi in cui il concorrente dichiari di voler stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese per una percentuale inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, inserisce all'interno dell'apposita sezione condizionale della Busta amministrativa un'apposita dichiarazione, che esplicita e dettaglia le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, o al mercato di riferimento, che legittimano una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 119, co. 2 del Codice.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso, anche per quanto concerne i concorrenti plurisoggettivi nonché i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER I QUALI SIA STATA RICHIESTA L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento nativo digitale con firma digitale, o scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore economico interessato dalla procedura.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il concorrente dichiara:

- la data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo e gli estremi del provvedimento di autorizzazione del tribunale, laddove non sia stato adottato il decreto di apertura;
- gli estremi del decreto di apertura e del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato, ove sia stato già adottato il decreto di apertura della procedura di concordato;
- che gli operatori economici componenti il raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 186-bis, quarto comma, del R.D. 267/1942 e dell'art. 95, quarto comma, del d.lgs. 14/2019, l'operatore economico, unitamente alla predetta dichiarazione, presenta la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato dalla procedura.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 102, CO. 1, LETT. B) E LETT. C), E DELL'ALLEGATO II.3 DEL D.LGS. 36/2023	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "**Allegato A.5**" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ai sensi degli artt. 11 e 102, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Qualora il contratto collettivo indicato sia diverso da quello espressamente richiamato nella documentazione di gara, il concorrente è, altresì, obbligato a produrre le dichiarazioni integrative previste dall'art. 11, co. 4, del medesimo decreto, attestanti il rispetto del principio di equivalenza delle tutele, sia sotto il profilo economico che normativo.

Il concorrente fornisce le dichiarazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice e indica le modalità con le quali intende ottemperare a tali impegni.

Il concorrente, infine, rende dichiarazione per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserita nell'Area Allegati Generici della "Busta amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (ART. 46 D.LGS. 198/2006).	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO PIÙ DI CINQUANTA DIPENDENTI	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico.

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, il rapporto deve essere prodotto da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserito nell'Area Allegati Generici della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 10 del presente disciplinare.

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - per ciascun lotto per il quale si presenta offerta e per l'importo indicato nell'apposito paragrafo.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con identità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
  - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
  - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) DGUE dell'operatore economico ausiliario creato secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico"; 2) dichiarazione modello "Allegato A.3" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale); 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale); 4) (*in caso di avvalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione*) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo del presente disciplinare di gara ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse – specificamente individuate - necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che tali documenti devono essere inseriti nella PAD con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO di Sola Qualifica".

17. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Con riferimento a ciascun lotto, il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO online, deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

Si ricorda che, qualora vi sia interesse a presentare offerte per più lotti, il concorrente dovrà accedere a ciascuna RDO e procedere come puntualmente rappresentato nel documento citato in precedenza.

ELEMENTO 1 "SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico o scansione della registrazione EMAS o del certificato UNI EN ISO 14001:2015 (o equivalente).

Il concorrente deve allegare copia conforme della registrazione EMAS o del proprio certificato UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente *(sistema di gestione ambientale)* in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

ELEMENTO 2 "POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2023"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del certificato UNI EN ISO 45001:2023 (o equivalente) o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare copia conforme del proprio certificato UNI EN ISO 45001:2023 o equivalente *(gestione per la salute e sicurezza sul lavoro)* in corso di validità, rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

ELEMENTO 3 "POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico o scansione della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006.

Il concorrente allega copia conforme della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006), in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ovvero certificazione equivalente rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in altro Stato membro dell'Unione europea, che attesti il rispetto di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. L'equivalenza è dimostrata dal concorrente mediante la documentazione tecnica del titolo posseduto.

RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA RELATIVA AGLI ELEMENTI 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento agli elementi 4 *("Attrezzature e macchinari")*, 5 ("*Logistica e gestione del conglomerato bituminoso*"), 6 *("Proposta tecnico-organizzativa – Riduzione impatti ambientali")*, 7 ("*Lavorazioni integrative lungo i tratti stradali oggetto dei singoli cantieri*"), 8 ("*Miglioramento della visibilità e della gestione del traffico in esercizio*"), 9 ("*Organizzazione e disponibilità per l'esecuzione di lavorazioni in orario notturno*"), 10 ("*Migliorie tecniche dei conglomerati bituminosi del tappeto di usura"),* 11 ("*Controllo dei materiali e delle lavorazioni*") e 12 *("Proposta tecnico-sperimentale")* dell'offerta tecnica, il concorrente deve allegare un'unica relazione tecnico-metodologica suddivisa in 9 (nove) capitoli, ciascuno relativo ad uno degli elementi sopra indicati, presentando quindi distinte documentazioni per ogni elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio stabilito.

La relazione è finalizzata ad illustrare, con la dovuta precisione e concretezza, le proposte di miglioramento nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che il concorrente intende adottare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

I contenuti della relazione devono permettere di valutare la fattibilità delle proposte migliorative e il riconoscimento dei vantaggi conseguenti in raffronto alle previsioni degli elaborati posti a base di gara.

La relazione deve essere complessivamente composta da un massimo di 30 (trenta) facciate in formato A4. Le pagine di testo devono essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione deve rientrare nel conteggio complessivo delle 30 (trenta) facciate.

Non sono computate nel numero delle facciate la copertina, il sommario, le schede tecniche di prodotti o di materiali e le relative certificazioni. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 19 del presente disciplinare di gara.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Tale dichiarazione deve tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire la chiara e precisa individuazione delle parti secretate;
- una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- la documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Si sottolinea che, in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico e commerciale. In tali casi l'offerta tecnica è resa disponibile senza oscuramenti, secondo le modalità di cui all'art. 36 del Codice e al § 26 del presente disciplinare.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: (*in caso di avvalimento esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta*) documento in formato

	elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie a migliorare l'offerta di quest'ultimo.

AVVERTENZE

La mancata presentazione della documentazione relativa a uno o più degli elementi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'offerta tecnica non costituisce, di per sé, causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale, fermo restando quanto previsto dal § 19.4 (soglia di sbarramento).

L'offerta tecnica deve rispettare i limiti dimensionali (numero delle facciate) indicati nel presente disciplinare, stabiliti al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la comparabilità delle proposte e la speditezza dell'attività valutativa. In conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione, il mancato rispetto di tali limiti non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta, salvo che la violazione sia tale da compromettere in modo grave e concreto la parità di trattamento tra i concorrenti. In ogni caso, la Commissione Giudicatrice può valutare l'offerta limitatamente alle parti conformi ai limiti prescritti, ove ciò consenta una valutazione comparabile, espungendo le parti di minore rilevanza dell'offerta dimensionalmente eccedentaria. Il superamento dei limiti dimensionali e il conseguente difetto di sintesi possono, altresì, incidere negativamente sulla valutazione dell'offerta, qualora compromettano la chiarezza, la strutturazione logica o la capacità dell'operatore economico di esporre in modo efficace e conciso gli elementi qualificanti della propria proposta. In tale caso, la Commissione Giudicatrice può attribuire un punteggio inferiore, motivando adeguatamente la propria decisione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

Si ribadisce che, nel ribasso offerto, è incluso quanto necessario all'esecuzione dei lavori con le migliorie proposte compresi tutti gli oneri annessi e connessi necessari alla verifica ed al collaudo delle opere stesse.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
    - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
    - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica o, fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica all'interno dell'area "Risposta Economica" delle RDO online.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

Si ricorda che, qualora vi sia interesse a presentare offerte per più lotti, il concorrente deve accedere a ciascuna RDO e procedere come puntualmente rappresentato nel documento citato in precedenza.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica" mediante l'inserimento nell'apposita sezione della PAD del ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nell'apposita sezione della PAD il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla PAD per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione delle prestazioni riferite allo specifico lotto. L'elenco prezzi cui si applica il ribasso comprende i costi stimati della manodopera ed è al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni ex art. 108, co. 9, del Codice.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

In conformità all'art. 108, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., ciascun concorrente indica nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera propri dell'operatore, relativi all'esecuzione delle prestazioni afferenti all'Accordo Quadro, e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La dichiarazione è resa nelle apposite sezioni dell'Allegato E.1 con le seguenti modalità:

- l'operatore economico indica l'importo stimato degli oneri aziendali per la sicurezza;

- l'operatore economico indica la stima dei costi della manodopera, calcolata con riferimento alle tipologie di lavorazioni incluse nell'elenco prezzi e alle tabelle ministeriali vigenti.

I costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza devono essere indicati in valore assoluto assumendo, ai soli fini della formulazione dell'offerta, l'ipotesi di massimo sviluppo dell'Accordo Quadro, vale a dire che, a seguito della sua stipulazione, vengano affidati Contratti Attuativi sino a concorrenza dell'importo dell'Accordo Quadro, pari a € 6.000.000,00 per il lotto 1, a € 7.500.000,00 per il lotto 2 e a € 4.500.000,00 per il lotto 3, al netto dell'opzione di cui al § 3.2.

La mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e/o degli oneri aziendali per la sicurezza comporta l'esclusione dalla procedura, trattandosi di elementi essenziali dell'offerta rispetto ai quali non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

Si precisa che la dichiarazione resa in sede di gara in ordine ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per la sicurezza ha natura estimativa e programmatica, in considerazione della struttura dell'Accordo Quadro e della circostanza che, al momento della presentazione dell'offerta, non sono ancora definite le lavorazioni e le relative quantità che formeranno oggetto dei singoli contratti attuativi. In occasione della stipulazione di tali atti, l'operatore economico è tenuto a confermare e specificare analiticamente, senza modifica delle condizioni economiche offerte in sede di gara, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza riferibili allo specifico appalto, sulla base delle lavorazioni previste e delle relative quantità.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o, fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascun lotto, l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di ogni lotto è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	**100**

19.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione degli elementi elencati nella sottostante tabella.

Nella terza colonna sono indicati:

- con la lettera "T" i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera "D" i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nell'ultima colonna a destra è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		TIPO	PUNTI
1	Sistemi di gestione ambientale	T	2
2	Possesso di certificazione UNI EN ISO 45001	T	3
3	Certificazione della parità di genere	T	1
4	Attrezzature e macchinari	D	10
5	Logistica e gestione del conglomerato bituminoso	D	9
6	Proposta tecnico-organizzativa – riduzione impatti ambientali	D	5
7	Lavorazioni integrative lungo i tratti stradali oggetto dei singoli cantieri	D	5
8	Miglioramento della visibilità e della gestione del traffico in esercizio	D	10
9	Organizzazione e disponibilità per l'esecuzione di lavorazioni in orario notturno	D	10
10	Migliorie tecniche dei conglomerati bituminosi del tappeto di usura	D	10
11	Controllo dei materiali e delle lavorazioni	D	5
12	Proposta tecnico-sperimentale	D	10
	Totale Punti Offerta Tecnica		**80**

Le proposte tecniche sono valutate esclusivamente se migliorative rispetto alle prescrizioni obbligatorie previste dal CAM Strade, dalla Relazione CAM e dal Capitolato Speciale d'Appalto. Gli adempimenti obbligatori non sono oggetto di attribuzione di punteggio. Le migliorie offerte costituiscono impegni contrattuali senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante e si applicano, secondo il rispettivo campo di pertinenza, ai contratti attuativi dell'Accordo Quadro. Il rispetto degli impegni assunti con l'offerta tecnica è verificato dal Direttore dei Lavori nell'esecuzione di ciascun contratto attuativo; il loro mancato rispetto costituisce inadempimento contrattuale ed è sanzionato secondo quanto previsto dallo schema di contratto attuativo. Le proposte non possono modificare la tipologia delle lavorazioni, dei prodotti e delle soluzioni progettuali previste dagli elaborati posti a base di gara, salvo quanto espressamente ammesso dal singolo elemento di valutazione.

19.2 CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTO 1) – Sistemi di gestione ambientale [MAX 2 PUNTI]

Tenuto conto del § 3.2.1 del D.M. 05.08.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade), è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 (o equivalente).

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 (o equivalente) in corso di validità o di registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente, che comprenda anche le attività di cantiere.

REGISTRAZIONE EMAS o, in alternativa, CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015 o equivalente	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	2	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della registrazione o della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 2 – Possesso di certificazione UNI EN ISO 45001 (gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) [MAX 3 PUNTI]

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione UNI EN ISO 45001:2023 (o equivalente) in corso di validità (*sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro*) rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara, come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001:2023 o equivalente	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	3	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 3 – "*Possesso di certificazione della parità di genere*" [MAX 1 PUNTO]

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006), in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ovvero certificazione equivalente rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in altro Stato membro dell'Unione europea, che attesti il rispetto di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. Il punteggio è assegnato come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	1	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 4 - "*Attrezzature e macchinari*" [MAX 10 PUNTI]

Il punteggio è attribuito sulla base della relazione tecnico-metodologica presentata dall'offerente, nella quale devono essere descritte in modo puntuale le attrezzature e i macchinari in dotazione e/o nella disponibilità dell'operatore economico, che quest'ultimo intende mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto. La relazione deve, inoltre, indicare la tipologia e la quantità dei mezzi che l'offerente si impegna ad impiegare per ciascuna specifica lavorazione e per ambito territoriale del lotto, tenuto conto dell'Elenco Strade. La conformità alla fase emissiva minima prescritta dai CAM Strade alla data di effettivo impiego

della macchina costituisce requisito obbligatorio e non è autonomamente oggetto di valutazione premiante. Sono pertanto valorizzate le caratteristiche del parco macchine ulteriori rispetto ai requisiti minimi applicabili, nonché la consistenza e l'adeguatezza delle attrezzature effettivamente messe a disposizione per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

I mezzi e le attrezzature offerti costituiscono dotazione minima che l'Appaltatore è tenuto a mantenere per l'intera durata dell'Accordo Quadro; la sostituzione è ammessa solo con mezzi di caratteristiche equivalenti o superiori, previa comunicazione al Direttore dei Lavori.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione della completezza e adeguatezza delle attrezzature e dei macchinari che l'offerente intende utilizzare per l'esecuzione dell'appalto.

ELEMENTO 5 - "*Logistica e gestione del conglomerato bituminoso*" [MAX 9 PUNTI]

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerente deve descrivere nella relazione tecnica l'ubicazione, la capacità produttiva e la disponibilità degli impianti destinati al confezionamento del conglomerato bituminoso. La valutazione tiene conto dell'idoneità degli impianti indicati ad assicurare l'approvvigionamento del lotto, avuto riguardo ai tempi di trasporto verso le principali direttrici di intervento e alla capacità di garantire il mantenimento delle condizioni termiche del conglomerato necessarie alla sua corretta posa in opera.

La disponibilità degli impianti indicati deve essere adeguatamente documentata. Qualora l'impianto sia nella titolarità o nella disponibilità diretta dell'offerente, quest'ultimo ne indica il relativo titolo di disponibilità. Qualora l'offerente intenda avvalersi di impianti nella disponibilità di soggetti terzi, la relazione deve essere corredata da idonea documentazione attestante l'impegno del soggetto titolare o gestore a garantire all'offerente, in caso di aggiudicazione, la disponibilità dell'impianto per l'approvvigionamento dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro, per tutta la durata necessaria alla loro esecuzione. L'offerente inserisce i documenti sopra indicati nell'Area Allegati Generici dell'offerta tecnica.

Tenuto conto del § 3.2.7 del D.M. 05.08.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade), è favorevolmente valutato l'impiego di autocarri dotati di cassoni coibentati per il mantenimento della temperatura durante il trasporto del conglomerato bituminoso a caldo dal sito di produzione al cantiere di stesa.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), tenendo conto dell'ubicazione, della capacità produttiva e dell'effettiva disponibilità degli impianti indicati, dei tempi di trasporto verso le principali direttrici di intervento del lotto e dell'idoneità delle modalità di trasporto proposte a garantire il mantenimento delle condizioni termiche del conglomerato necessarie alla corretta posa in opera.

ELEMENTO 6 - "*Proposta tecnico-organizzativa – Riduzione impatti ambientali*" [MAX 5 PUNTI]

Il punteggio è attribuito sulla base della relazione tecnico-metodologica presentata dall'offerente, nella quale devono essere descritte in modo dettagliato, per ciascuna fase operativa (cantierizzazione, fresatura, produzione e trasporto del conglomerato, stesa e compattazione, ripristino della segnaletica), le misure finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali. La relazione deve evidenziare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure adottate per il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni di polveri, le metodologie di trattamento dei rifiuti, le modalità di smaltimento e/o riutilizzo dei materiali di risulta, nonché gli interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento acustico, quali la riduzione delle emissioni sonore e delle vibrazioni o la modulazione degli orari di lavoro.

Sono valutate esclusivamente soluzioni e misure ulteriori e migliorative rispetto agli obblighi minimi previsti dal CAM Strade (Sezioni 2.4 e 3.1) e dal Capitolato Speciale d'Appalto. Non sono pertanto valutati ai fini del punteggio gli adempimenti che costituiscono obblighi previsti dalla normativa CAM o dalla normativa di settore (gestione rifiuti, contenimento polveri, gestione acque, gestione oli/lubrificanti, formazione del personale, uso di macchine conformi alle fasi emissive).

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione del grado di completezza ed efficacia delle misure

proposte dall'offerente in materia di sostenibilità ambientale. In particolare, si valorizzano le soluzioni tecniche e organizzative che dimostrano un concreto impegno nella riduzione degli impatti ambientali, attraverso l'adozione di procedure e tecnologie finalizzate al contenimento dei consumi energetici, alla minimizzazione delle emissioni inquinanti e acustiche. Maggiore punteggio è riconosciuto alle offerte che presentano un approccio metodologico integrato e innovativo, capace di garantire benefici ambientali misurabili e una gestione sostenibile delle diverse fasi di intervento.

ELEMENTO 7 – "*Lavorazioni integrative lungo i tratti stradali oggetto dei singoli cantieri*" [MAX 5 PUNTI]

Il punteggio è attribuito sulla base delle proposte migliorative e delle prestazioni integrative, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla documentazione di gara, che l'offerente si impegna a eseguire senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante nell'ambito dei singoli contratti attuativi. Sono valutate, a titolo esemplificativo, proposte riguardanti la pulizia delle banchine, l'integrazione o il ripristino dei dispositivi segnalimite e dei relativi elementi catadiottrici, nonché il miglioramento delle caratteristiche di retroluminanza della segnaletica orizzontale specialmente in corrispondenza degli attraversamenti.

Per ciascuna lavorazione integrativa proposta, l'offerente deve indicare in modo puntuale la prestazione offerta, specificandone, ove pertinente, la quantità, l'estensione o la frequenza, nonché le relative modalità e condizioni di esecuzione, affinché l'impegno assunto risulti chiaramente determinato e verificabile in fase esecutiva.

Le lavorazioni integrative offerte costituiscono impegni contrattuali e devono essere eseguite, su disposizione del Direttore dei Lavori e in relazione alle effettive esigenze del singolo intervento, nei tratti interessati dai contratti attuativi ai quali risultino pertinenti.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), tenendo conto della tipologia e della consistenza delle lavorazioni integrative offerte, nonché della chiarezza, determinatezza e verificabilità degli impegni assunti dall'offerente.

ELEMENTO 8 - "*Miglioramento della visibilità e della gestione del traffico in esercizio*" [MAX 10 PUNTI]

L'offerta tecnica dovrà illustrare le misure migliorative e integrative rispetto agli standard minimi previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione posta a base di gara, finalizzate a incrementare la visibilità e la sicurezza del cantiere, nonché a migliorare la gestione e la segnalazione del traffico in esercizio durante l'esecuzione degli interventi.

Le soluzioni proposte dovranno essere descritte in modo puntuale, con indicazione della tipologia, del numero e delle modalità di impiego dei dispositivi e delle risorse offerte, distintamente per le seguenti tipologie di cantiere:

- cantieri di estensione pari o inferiore a 1 km lineare: per gli interventi di manutenzione effettuati in cantieri di estensione pari o inferiore a 1 km lineare, il concorrente dovrà descrivere le misure migliorative proposte e indicare la tipologia e il numero dei dispositivi aggiuntivi destinati a migliorare la visibilità e la riconoscibilità del cantiere e a incrementare la sicurezza nella gestione e nella segnalazione del traffico in esercizio, precisandone le caratteristiche e le modalità di impiego.
- cantieri di estensione superiore a 1 km lineare: per gli interventi di manutenzione effettuati in cantieri di estensione superiore a 1 km lineare, il concorrente dovrà descrivere le misure migliorative proposte e indicare:
    - la tipologia e il numero dei dispositivi aggiuntivi destinati a migliorare la visibilità e la riconoscibilità del cantiere e la sicurezza nella gestione e nella segnalazione del traffico in esercizio;
    - il numero delle squadre dedicate alla movimentazione, all'adeguamento e alla gestione del cantiere;
    - la tipologia e il numero dei mezzi e delle attrezzature dedicati alla movimentazione del cantiere e alla gestione del traffico.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutate esclusivamente le misure, i dispositivi e le risorse ulteriori rispetto agli obblighi e alle dotazioni minime previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Le soluzioni offerte costituiscono impegni contrattuali e devono essere descritte in modo tale da risultare chiaramente determinate e verificabili in fase esecutiva.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO

(0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), tenendo conto della consistenza e dell'adeguatezza dei dispositivi, dei mezzi e delle risorse offerte, dell'efficacia delle soluzioni proposte rispetto alle esigenze di visibilità, sicurezza e gestione del traffico, della loro concreta utilità in relazione alle diverse tipologie ed estensioni dei cantieri, nonché della chiarezza, determinatezza e verificabilità degli impegni assunti dall'offerente.

ELEMENTO 9 - "*Organizzazione e disponibilità per l'esecuzione di lavorazioni in orario notturno*" [MAX 10 PUNTI]

L'offerente illustra le modalità organizzative predisposte per l'esecuzione delle lavorazioni in orario notturno che potranno essere previste nei singoli contratti attuativi, con particolare riferimento all'articolazione e alla turnazione delle squadre, ai mezzi e alle attrezzature disponibili, all'illuminazione delle aree di lavoro, all'approvvigionamento dei materiali, alla continuità delle lavorazioni e alle misure organizzative adottate per garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di sicurezza. L'offerente può inoltre assumere, quale impegno migliorativo, la disponibilità a eseguire in orario notturno anche lavorazioni che il singolo contratto attuativo preveda originariamente in orario diurno, qualora la Stazione Appaltante ne disponga successivamente l'esecuzione notturna in relazione alle condizioni della tratta, del traffico, della sicurezza e della cantierabilità. Quale ulteriore elemento migliorativo l'offerente può specificare la quota di lavorazioni per la quale si impegna a eseguire il lavoro notturno rinunciando al relativo sovrapprezzo, ferme restando le altre condizioni economiche dell'Accordo Quadro e la disciplina dei costi della sicurezza. L'effettivo ricorso all'esecuzione notturna resta in ogni caso subordinato alle determinazioni della Stazione Appaltante nell'ambito del singolo contratto attuativo e non attribuisce all'offerente la facoltà di modificare autonomamente le modalità temporali di esecuzione delle lavorazioni.

Nella valutazione della pianificazione notturna sono considerate la chiarezza dell'impegno assunto, la quota delle lavorazioni per le quali esso è offerto e la concreta capacità organizzativa di eseguirle senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, fermo restando il potere della stessa di stabilire, nell'ambito del singolo contratto attuativo, se e dove ricorrano le condizioni per l'esecuzione in orario notturno. L'offerente deve indicare in modo univoco le tipologie di lavorazioni per le quali assume l'impegno all'esecuzione in orario notturno e gli eventuali limiti quantitativi o organizzativi dell'offerta.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione dei criteri sopra esposti.

ELEMENTO 10 - "*Migliorie tecniche dei conglomerati bituminosi del tappeto di usura*" [MAX 10 PUNTI]

Il punteggio è attribuito sulla base della relazione tecnico-metodologica presentata dall'offerente, nella quale deve essere illustrata una proposta migliorativa rispetto a quanto previsto dagli elaborati posti a base di gara per la realizzazione del tappeto d'usura, con metodologie e con l'utilizzo di materiali aventi caratteristiche migliorative quali:

~~a.~~ l'impiego, ove compatibile con la tipologia di conglomerato prevista, di leganti aventi caratteristiche prestazionali migliorative rispetto ai requisiti minimi delle Norme Tecniche;

b. l'utilizzo di percentuali di inerti duri (ad esempio: granelle di acciaieria certificate, inerti di natura basaltica, ecc.) per incrementare aderenza e proprietà antisdrucciolo.

Le migliorie devono mantenere invariata la tipologia di conglomerato bituminoso e la soluzione individuata negli elaborati posti a base di gara. Non sono ammesse, ai fini del presente elemento, proposte che comportino la sostituzione della tipologia di miscela prevista con una diversa tipologia di conglomerato o che richiedano l'applicazione di una diversa voce dell'Elenco Prezzi. Le migliorie possono riguardare esclusivamente le caratteristiche qualitative, compositive, prestazionali e ambientali dei materiali e della miscela prevista, nel rispetto delle Norme Tecniche.

La proposta dovrà essere dettagliata e volta a dimostrare l'effettivo beneficio delle migliorie, eventualmente con confronto specifico rispetto alle formulazioni previste negli elaborati posti a base di gara, con esplicito riferimento alla Parte II del CSA – Norme Tecniche. In particolare, qualora conferente, l'offerente dovrà circostanziare il miglioramento proposto mediante l'esplicitazione del Modulo di Ricchezza come definito dalle Norme Tecniche.

Tenuto conto dei § 3.2.6 e § 3.2.8 del D.M. 05.08.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade), è valutata positivamente la proposta dell'offerente che prevede la sostituzione di uno o più materiali da costruzione previsti negli elaborati posti a base di gara con materiali aventi prestazioni tecniche equivalenti o superiori, ma con migliori caratteristiche ambientali. Ai fini del presente elemento, la sostituzione dei materiali prevista dai criteri premianti CAM è ammessa esclusivamente nell'ambito della medesima tipologia di conglomerato e della medesima lavorazione prevista a base di gara; non è ammessa la sostituzione della tipologia di pavimentazione o di miscela progettualmente individuata.

Sono valutate unicamente le migliorie ulteriori rispetto ai requisiti compositivi e prestazionali stabiliti negli elaborati posti a base di gara, nelle Norme Tecniche e nella Relazione CAM. Le proposte devono dimostrare benefici prestazionali documentati (aderenza, durabilità, prestazioni acustiche ove pertinenti, resistenza all'ormaiamento e ulteriori prestazioni direttamente correlate alla funzione della miscela prevista), supportati da prove di laboratorio e riferimenti normativi.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in funzione dell'efficacia e sostenibilità delle migliorie proposte rispetto agli elaborati posti a base di gara.

ELEMENTO 11 - "*Controllo dei materiali e delle lavorazioni*" [MAX 5 PUNTI]

Il punteggio è attribuito sulla base dell'indicazione in merito alle modalità di esecuzione (frequenza/quantità) dei controlli e delle prove di aderenza eseguite tramite apparecchiatura "Skid-Tester" e delle prove di misura della macro-rugosità tramite altezza di sabbia, eseguite a cura e spese dell'Appaltatore, in aggiunta a quelle previste dal CSA, da laboratorio accreditato, a seguito dell'esecuzione dei tappeti d'usura, con trasmissione dei risultati alla Stazione Appaltante.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione della frequenza/quantità dei controlli e delle prove dichiarate per l'esecuzione dell'appalto.

ELEMENTO 12 - "*Proposta tecnico-sperimentale*" [MAX 10 PUNTI]

Il punteggio è assegnato sulla base della relazione tecnico-metodologica presentata dall'offerente, che dovrà indicare la proposta migliorativa, rispetto a quanto previsto dagli elaborati posti a base di gara, concernente tecniche, materiali e sistemi di controllo di natura innovativa o sperimentale, a supporto e integrazione delle lavorazioni previste dall'Accordo Quadro, da applicare senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, previa valutazione di quest'ultima, su tratti individuati nell'ambito dei contratti attuativi ed entro le quantità da questi previste, ad esempio:

- monitoraggio livelli di usura dei piani viabili;
- soluzioni di rinforzo o interstrato compatibili con le tipologie di intervento contemplate dall'Accordo Quadro;
- realizzazione di sigillature con materiale idoneo;
- soluzioni sperimentali localizzate direttamente attinenti alla manutenzione delle pavimentazioni, finalizzate al miglioramento della durabilità, dell'aderenza, della regolarità superficiale, della resistenza alla fessurazione, della protezione degli strati esistenti o al monitoraggio delle prestazioni nel tempo.

Le proposte sperimentali devono essere direttamente riconducibili alle lavorazioni e alle tipologie di intervento contemplate dall'Accordo Quadro. Non sono valutate proposte che comportino la sostituzione della tipologia di conglomerato bituminoso prevista dagli elaborati posti a base di gara né l'introduzione di lavorazioni estranee all'oggetto dell'Accordo Quadro.

Non sono valutate nell'ambito del presente elemento migliorie già riconducibili all'Elemento 10.

La suddetta proposta deve essere dettagliatamente descritta e volta a dimostrare l'effettivo beneficio di quanto offerto mediante, ove necessario, uno specifico confronto con le formulazioni previste negli elaborati posti a base di gara, con esplicito riferimento alla Parte II del CSA - Norme Tecniche.

I materiali utilizzati e le soluzioni sperimentali proposte devono essere conformi alle vigenti norme di settore, ai CAM Strade, alle Norme Tecniche e alle prescrizioni del CSA e devono garantire il rispetto di tutti i requisiti ambientali, tecnici, funzionali e prestazionali applicabili. Ciascuna proposta indica le modalità, i tempi e gli indicatori di monitoraggio dei risultati della sperimentazione, i cui oneri restano a carico dell'Appaltatore.

Ai fini della valutazione sono considerati la pertinenza della proposta rispetto alle finalità dell'Accordo Quadro, il beneficio tecnico e prestazionale atteso, il livello di approfondimento e documentazione della soluzione proposta, la concreta applicabilità nell'ambito dei contratti attuativi e le modalità previste per la verifica dei risultati della sperimentazione.

Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione della pertinenza, del beneficio atteso e della verificabilità della proposta.

19.3 ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA.

L'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi 1, 2 e 3 sarà determinata in ragione delle tabelle indicate nei rispettivi "*elementi*", nell'ambito delle quali in presenza di un determinato valore dell'offerta sarà attribuito un punteggio predeterminato.

Con riferimento alla modalità di attribuzione dei punteggi di ogni criterio di natura "qualitativa", la Commissione Giudicatrice valuta le proposte in relazione alla completezza e sostenibilità delle medesime, all'approfondimento delle tematiche ed alle argomentazioni svolte. Il coefficiente degli elementi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 è attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione.

Tale valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "non completamente adeguato", "insufficiente", "molto limitato", "minimo", "appena valutabile", "non valutabile", in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.

Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Per ciascun offerente, la Commissione Giudicatrice determina, infine, il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica, sommando i punteggi assegnati a ciascun elemento.

Si precisa che le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono puntualmente specificate al paragrafo 17. A tale paragrafo, pertanto, si rinvia per l'indicazione delle forme e dei limiti che le offerte dovranno rispettare.

19.4 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Per ogni lotto, al fine di imporre un adeguato livello qualitativo, non sono valutate le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (ovvero la somma dei punteggi assegnati agli elementi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'offerta tecnica) non abbia conseguito una valutazione pari o superiore a **40 (quaranta) punti**.

In tale ipotesi, l'offerta inferiore alla "soglia di sbarramento" è esclusa.

19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del coefficiente all'offerta economica, ovvero al ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, è effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$C_i\ (per\ A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i\ (per\ A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

C_i	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A_i	=	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,80
A_{max}	=	valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il coefficiente deve essere successivamente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, ovvero **20 punti**. I coefficienti e i punteggi sono arrotondati alla terza cifra decimale.

19.6 METODO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Terminata la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica ed economica, la Commissione Giudicatrice determina – per ogni offerta – un dato numerico finale, mediante il metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla base della sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio stesso.

A ciascun offerente, il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \Sigma_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i	=	punteggio dell'offerta i-esima
n	=	numero totale dei requisiti
W_i	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V_{ai}	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

L'offerta con il punteggio complessivo più alto è collocata al primo posto in graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione Giudicatrice procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste nel paragrafo 2.4.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo,* la Commissione Giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.4.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **30.12.2026** alle ore **09.00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della PAD.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "plichi digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta Amministrativa" della RDO amministrativa (cd "RDO di Sola Qualifica").

Successivamente, il Seggio di Gara:

a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema);

b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;

c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;

e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza.

Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del Codice e del Regolamento di Friuli

Venezia Giulia Strade S.p.A., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine, viene fornita, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curriculum vitae* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Società trasparente*", ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP, se ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della seduta telematica la Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Relativamente a ciascun lotto, la Commissione Giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta telematica, la Commissione Giudicatrice attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, anche in considerazione della "soglia di sbarramento".

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Con riferimento a ciascun lotto, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di offerta la cui valutazione superi la soglia prevista dal primo periodo del paragrafo 23, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica della serietà, sostenibilità e congruità dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento nell'offerta tecnica del prezzo offerto o di elementi che comunque consentano di desumere l'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono *prima facie* considerate anormalmente basse le offerte in cui sia il punteggio assegnato al prezzo che quello relativo alla somma degli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP ha comunque facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, se ritenuto necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si verificherà, inoltre, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.01 del Codice.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 70, co. 4, lett. d), e 110, co. 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

Per ogni lotto, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in conformità a quanto stabilito in precedenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a giudizio motivato della Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.01 del Codice;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali e – se del caso - per promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A prescindere dallo svolgimento di un'attività di valutazione dell'anomalia, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta; qualora questi siano inferiori a quelli indicati nei documenti di gara, ne acquisisce, altresì, le relative giustificazioni.

Il Titolare del Potere di Spesa esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, il Titolare del Potere di Spesa, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia successivamente accertata l'assenza dei requisiti, la Stazione Appaltante - ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente - recede dall'Accordo Quadro e dal contratto attuativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle Autorità competenti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione dell'Accordo Quadro.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni, i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo dell'Accordo Quadro e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula dell'Accordo Quadro e del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi alla formalizzazione dell'Accordo Quadro;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'identificazione del "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice.

Gli operatori economici privi di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III devono possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'Accordo Quadro e i successivi contratti attuativi sono stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'importo della garanzia per i contratti attuativi è pari al 10 per cento del valore dei contratti stessi. In caso di aggiudicazione della procedura di affidamento dell'Accordo con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si informa che l'Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle eventuali spese contrattuali.

La mancata stipula dell'Accordo Quadro nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relativi alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nell'Accordo Quadro va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano altresì le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico ingiustificatamente non stipuli l'Accordo Quadro nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pone a carico dell'Appaltatore le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula dell'Accordo Quadro costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dall'Accordo Quadro sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice e dallo "schema di Accordo Quadro".

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori oggetto dello stesso. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Al presente appalto si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 10-bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al codice civile.

25. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento dell'appalto, l'aggiudicatario – a pena di risoluzione dello stesso – deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, co. 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, co. 2, del Codice.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro, i contratti attuativi e gli eventuali subappalti/subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. Ciascun contratto attuativo è identificato da un proprio CIG derivato.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto di ogni rapporto contrattuale. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro e i contratti attuativi da esso derivanti sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. ovvero senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del rapporto contrattuale instauratosi con la presente procedura di gara.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Scala dei Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura di gara — ivi compresi, ove ricorrano, le informazioni acquisite tramite FVOE, i dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali — sono trattati da personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara, all'eventuale aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto d'appalto. Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico gravante sul Titolare e dall'esercizio di un compito di interesse pubblico ad esso attribuito, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ammissione alla procedura di gara: in assenza dei dati richiesti, non sarà possibile procedere alla partecipazione, all'affidamento, alla stipula né all'esecuzione del contratto d'appalto.

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la legge riconosce il diritto di accesso agli atti, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento, nonché agli organi preposti a indagini o controlli che ne facciano specifica richiesta. Potranno altresì essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa vigente, ferma restando la disciplina dell'accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che potrebbe comportare la comunicazione dei dati ad altri concorrenti. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali verso Paesi terzi né verso Organizzazioni Internazionali.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto della normativa vigente.

In relazione ai dati trattati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. L'informativa privacy estesa è consultabile nella sezione dedicata del sito internet della Società.

Il Direttore delegato
(ing. Luca Vittori)
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	26/11/2026
Nome	GARA 08-2026 - DISCIPLINARE DI GARA-SIGNED.PDF
Impronta	29FC725FE96CEEE1030C5F8F3B481F16D5A652ADD3DE4E58ED02BCBD2278D72E
Dimensione (Byte)	750,949

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2026-2548-P
Verso	Partenza
Data registrazione	26/11/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	**Luca Vittori**
Codice Fiscale	TINIT-VTTLCU65A12E098J
Codice Identificativo	SIG0000005790002
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	7D 5A E4 95 2F C7 5F 2D D8 D9 B0 BB 26 BE A4 AC AD 55 CE 91 DB C8 9E 2C C6 6F B6 7B 51 11 EC 57 7A 9C 0C 82 0F 59 BF A2 56 84 07 09 4D AA 45 28 87 8F F7 06 D8 C4 77 49 B8 E0 1A BA EC 27 63 6F 0B BF 63 D2 1F D8 EC CC FD C4 BD D0 A8 97 1F 9C FC 43 66 44 16 89 77 14 17 F2 55 64 80 46 9B EB B5 E6 27 D5 C2 61 A0 15 E7 70 D8 F5 1F A1 25 48 71 66 66 08 8D 37 7F B6 30 6E DE 53 1A D6 21 2C 33 86 2E 81 27 7F CD 4F BE 8F 3F 88 A1 A8 C5 F9 50 6D 5E 52 2A D3 88 D8 03 AD 17 83 E4 B1 E9 DC 77 09 1D 51 53 A8 70 37 1B 3E 65 50 A1 D1 27 11 53 7B F0 5A 28 70 1A CF CE 29 61 36 64 F3 9F 79 ED 51 A8 28 1C 2A 31 4B 32 31 C2 AA F3 FD 7A 50 68 72 99 C8 32 E8 71 2E 30 CE 6F 51 47 09 FC E7 24 DA B2 61 11 BC 96 D7 D3 C5 79 91 AB CB 43 BA 7B 66 30 41 AA 54 24 F8 04 93 9E 7A 38 B0 D7 B0
Data e ora della Firma	25/11/2026 16:34:24 GMT
Validità del certificato	Dal 18/04/2024 07:17:37 GMT al 18/04/2027 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	